

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza 19/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (Relatore),

Cons. Roberto Maria BUCCHI (Componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 24 maggio 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Riccardo MAGGI (licenza di concorrente/conducente n. K.406239 e di assistente meccanico n. K 422490).

FATTO

Con provvedimento datato 28 aprile 2022, rimesso a questo Tribunale Federale in data 24 maggio 2022, la Procura Federale deferiva il licenziato Riccardo MAGGI, meglio sopra individuato, per violazione degli artt. 8.1, 177, 178 e 227.11 lett.d) del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN). Il deferimento n. 3/22 era riconducibile all'avvenuta presentazione, da parte dello stesso MAGGI, di una istanza di rinnovo di licenza per "assistente meccanico" radicata su un documento di identità contraffatto; licenza di rinnovo rilasciata (in data 18 gennaio 2022) dall' Automobile Club Bari (di seguito, AC di Bari). All'addebito così circoscritto, la Procura riconduceva la violazione delle norme innanzi richiamate nonché, in termini sanzionatori, la pena della sospensione delle licenze per anni 2(due) oltre all'ammenda di euro 10.000.

In merito alla complessa vicenda, nel dettaglio, va, preliminarmente, posto in evidenza come il provvedimento emesso dalla Procura Federale sia stato originato da una previa segnalazione prodotta , in data 1^ febbraio 2022, dal licenziato Markus EBNER – licenza n. 324421 di organizzatore internazionale K - Presidente della A.S.D. Trentina Karting.

Nel documento il predetto il licenziato EBNER rappresentava – motivando l'iniziativa in termini di "segnalazione di dubbio di dati anagrafici" - come in virtù delle emergenze ritraibili dalla piattaforma ACI, risultasse che il MAGGI, alla data della "segnalazione", potesse comunque disporre di una licenza di "assistente meccanico" contraddistinta dal n. 486185 K, datata 18 gennaio 2022, seppure rilasciata ad un Riccardo MAGGI dichiaratamente nato il 28 agosto 1974 , e, quindi, in



giorno diverso dalla data del 23 gennaio 1983, data risultante nei precedenti documenti intestati al MAGGI, documenti ambedue, alla data della comunicazione (1^a febbraio 2022) scaduti; una permanente disponibilità della licenza di “assistente meccanico”, a rinnovo della precedente, malgrado il mancato adempimento dell’obbligo di versare la somma di euro 900 € a titolo di ammenda, come sancito dal Tribunale Federale con sentenza n.41 del 7 settembre 2021, per la riconosciuta violazione, da parte del MAGGI, degli artt. 7, 8.1, 62,65 e 68 del RSN.

In esito a quanto segnalato dall’EBNER, la Procura sviluppava una specifica attività istruttoria, riepilogata, per quanto qui interessa, nelle seguenti risultanze:

- effettivamente, il 18 gennaio 2022 è stata rilasciata dall’AC di Bari ad un richiedente recante il nominativo di Riccardo MAGGI, a seguito di specifica istanza di rinnovo, un attestato provvisorio di licenza sportiva per “assistente meccanico”, relativa all’annualità 2022, nr 486185 K, intestata allo stesso (licenza, comunque, amministrativamente sospesa in conseguenza del provvedimento della Direzione dello Sport Automobilistico, datato 3 marzo 2022).

-Il rilascio era avvenuto nonostante che Riccardo MAGGI, nativo di Bari in data 23 gennaio 1983, risultasse inadempiente- da cui la sospensione delle fino ad allora licenze rilasciate- rispetto ad un obbligo di versamento per euro 900, afferente ad un’ammenda dovuta a seguito di condanna per violazioni al RSN , come sancito da specifica sentenza n. 41/2021 di questo Tribunale Federale;

-ma la licenza di rinnovo era stata rilasciata ad **altro** Riccardo MAGGI, diverso, per data di nascita, dal MAGGI “inadempiente”, e quindi, non gravato da possibili impedimenti;

- il rilascio di detta licenza, tuttavia, era stato possibile in quanto supportato da un documento di identità contraffatto, presentato a fondamento dell’istanza, documento del tutto identico, anche materialmente, al veritiero dal quale differiva, esclusivamente, appunto, per le date di nascita (29 gennaio 1983, nel veritiero, e 28 agosto 1974, nel contraffatto) e nel numero di serie (AX1080988, nel primo, e AT 6278599, nel secondo), ma documento intestato a persona inesistente - come certificato dal Comune di Bari - artatamente predisposto con l’evidente scopo di dissociare nella prospettiva di conseguire la licenza, il MAGGI “inadempiente” dal MAGGI “istante”, e così favorire, come accaduto, il rilascio della qualifica.

Dal ricorrere di dette circostanze, la Procura ha ricavato il convincimento della confluenza delle due identità del MAGGI innanzi richiamate nell’unica persona dell’odierno incolpato; di qui l’addebito



mosso, quale innanzi illustrato, e il conseguente carico sanzionatorio, nella tipologia e nella misura prima delineate; un convincimento accusatorio che si è come sopra delineato:

- malgrado, da un lato, la mancanza di un supporto informativo e/o conoscitivo offerto dall'AC di Bari - che pure ha rilasciato la licenza -;
- ed in forza, aggiuntivamente, della considerazione - obiettivamente ricavabile dagli atti - che facessero capo ad ambedue i MAGGI di cui si tratta - l'uno, del 23 gennaio 1983, e, l'altro, del 29 agosto 1974 - la stessa mail "rick1dany2@gmail.com" - utilizzata anche per le comunicazioni ufficiali - ed un identico nr di cellulare "337 5469687", circostanza, quest'ultima, a parere della Procura, validamente confermativa della ritenuta unicità di riferimento.

Riguardo alla situazione quale sopra rappresentata, il MAGGI ha costantemente e decisamente rigettato ogni addebito, sia in sede di prime contestazioni che in occasione della memoria difensiva da ultimo presentata. In particolare, con riferimento alla iniziale comunicazione di apertura di procedimento (datata 24 febbraio 2022), con richiesta di trasmissione di elementi a discolpa, rimessa al MAGGI, il deferito ha replicato segnalando, a suo dire, un errore di persona quale destinataria della comunicazione e della richiesta.

Al riguardo, va posto in evidenza come lo scambio di comunicazioni tra la Procura ed il MAGGI sia intercorso utilizzando l'unica mail al tempo nota come riconducibile al MAGGI, identica, come accennato, sia in esito al MAGGI nato il 29 agosto 1974- soggetto rivelatosi inesistente- che al MAGGI del 23 gennaio 1983. La stessa unica mail, peraltro, è stata impiegata, a volte unitamente all'invio tramite raccomandata, per tutti i successivi contatti intercorrenti tra Procura ed ACI, Direzione Sport Automobilistico - da un lato, ed il MAGGI, dall'altro lato, senza suscitare alcuna eccezione e/o contestazione da parte del deferito.

Aggiuntivamente, con riferimento agli argomenti ed ai comportamenti portati a difesa, va posto in risalto come a sostegno ed a testimonianza del proprio disinteresse e della personale estraneità rispetto alla presentazione dell'istanza in argomento nei modi descritti, il MAGGI abbia tenuto a sottolineare due specifici atteggiamenti assunti:

- il primo, afferente al disinteresse, riconducibile all'intervenuto versamento, in data 11 aprile 2022, dell'importo di € 900 , dovuto a titolo di precorsa ammenda, iniziativa che, stando all'incolpato, rende illogica ed inutile l'esercizio di una scorretta procedura quale quella di cui si tratta, in quanto l'adempimento legittimo di per sè , per vie ordinarie, la richiesta di rinnovo della qualifica (effetto,



quest'ultimo, peraltro, prodottosi, a far tempo dal 14 aprile 2022, a seguito di rilascio, su richiesta, di specifica licenza di "assistente meccanico" da parte dell'AC di Trento).

- Il secondo, invece, riferito al tema dell'estraneità, consistente nell'aver sporto - il 2 maggio 2022, immediatamente dopo la comunicazione del deferimento, intervenuta il 29 aprile 2022- presso la Stazione dei Carabinieri di Cavalese (Tn), una denuncia-querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 494 C.P., commesso mediante l'uso di strumenti informatici e/o telematici; dal che una ritenuta, esplicita dimostrazione formale, di infondata consistenza dello specifico addebito.

Dette considerazioni, confermate in sede di memoria difensiva redatta dal difensore di fiducia del MAGGI, sono state ribadite nell'odierna Udienza in occasione della quale l'incolpato ha tenuto, aggiuntivamente, a porre in risalto la propria mancanza dall'Italia, per motivi di lavoro, fino al 1^a marzo 2022, e a ribadire la sua continuativa assenza dai campi di gara per tutto il periodo ricorrente fino al vigente, intervenuto rinnovo della licenza, a far tempo dal 14 aprile 2022.

Da parte propria, nella stessa Udienza, la Procura Federale ha confermato gli esiti istruttori di cui al deferimento, richiamando le responsabilità circoscritte nell'atto e riconducendo alle ritenute trasgressioni gli effetti sanzionatori proposti, sintetizzabili nella sospensione delle licenze per due annualità e nella sanzione pecuniaria dell'ammenda pari a €10.000 (diecimila).

DIRITTO

Le emergenze istruttorie, quali ricavabili dall'atto di deferimento, come le informazioni acquisite a seguito dell'analisi documentale nonché, aggiuntivamente, le indicazioni tratte in sede di Udienza, nell'insieme, illustrano l'intera complessa vicenda soltanto in superficie, epidermicamente, ma non forniscono elementi di orientamento deciso ed equitativamente rassicurante rispetto ai profili essenziali, avuto riguardo, cioè, se, come e quando il MAGGI abbia contraffatto il documento de quo e/o lo abbia utilizzato a seguito della contraffazione, o a prescindere da essa. L'istruttoria, in definitiva, perviene ad una sola certezza: il rilascio di una licenza di "assistente meccanico" sulla base di un documento contraffatto (una carta d'identità) recante l'indicazione di un soggetto inesistente, e, quindi, certifica la produzione, reale, di atto ufficiale intestato a persona che non esiste, e l'intervenuto utilizzo dello stesso.

Ogni altro aspetto, ai presenti fini, in termini di ricostruzione sicura ed affidabile dei fatti e, soprattutto, di tracciamento convincente e rassicurante delle responsabilità, appare strutturalmente carente; in particolare, a parte l'astratta riconducibilità al MAGGI dell'uso del



documento contraffatto, riconducibilità presumibile per il ricorrere di speciali circostanze, tutte innanzi evidenziate, ma nessuna delle quali concretamente probatoria, non è dato rinvenire negli esiti investigativi, riscontri di obiettività capaci di ricondurre oltre, ogni ragionevole dubbio, i fatti e gli atti, quali emersi, alla responsabilità attiva del MAGGI; tutto ciò, sia avuto riguardo all'utilizzo del documento contraffatto quanto, soprattutto, in rapporto proprio alla contraffazione dello stesso documento. In tale prospettiva, in una logica, cioè, di ricercata riedizione degli eventi per la valutazione dei ruoli e delle responsabilità, mancano elementi affidabili di indirizzo; una carenza che si manifesta più compiutamente in riferimento alla posizione assunta dall'AC di Bari, che pur avendo rilasciato direttamente il documento, non ha saputo fornire elementi conoscitivi utili alla ricostruzione del caso, elementi che, qualora disponibili, attenzionati e valutati negli esiti, avrebbero potuto arricchire le conoscenze, orientando positivamente le decisioni. Peraltro, non risulta sia stata nemmeno esperita un'attività volta a confrontare un'eventuale corrispondenza soggettiva della sottoscrizione apposta nelle diverse licenze, ossia volta ad appurare che i documenti fossero sottoscritti da uno stesso soggetto.

In aggiunta, su un piano più generale, ma sempre nell'ottica di testimoniare una obbiettiva carenza di elementi, ai fini di orientare una decisione ancorata su confortanti rilevanze in rapporto agli addebiti mossi all'incolpato, va evidenziato come una volta appurata la illiceità della licenza - richiesta, secondo anche le stesse considerazioni della Procura, per aggirare i divieti e per poter continuare a esercitare, comunque, l'attività apparentemente autorizzata - nessuna investigazione sembra sia stata esperita nell'ottica di verificare sui campi di gara la ricorrente presenza, o meno, del MAGGI, attività conoscitiva, questa, essenziale per confermare l'ipotesi accusatoria - contraffazione del documento e acquisizione indebita della licenza per poter esercitare, comunque, la funzione - in caso di riscontro della presenza, ovvero, per supportare un convincimento di estraneità, in caso di comprovata, costante assenza dell'incolpato.

Per le ragioni suesposte, questo Tribunale, non disponendo di sufficienti elementi probatori significativi e dirimenti, non può che assolvere il deferito per insufficienza di prove.

Il Tribunale ritiene, altresì, che la complessità degli accadimenti descritti sia meritevole di essere sottoposta all'attenzione della Procura della Repubblica di Bari per l'esercizio della funzione di propria competenza, ove ritenuta.

PQM



Automobile Club d'Italia

SPORT

Il Tribunale Federale assolve il licenziato Riccardo MAGGI (licenza di meccanico K 422490, conc/cond 406239) per insufficienza di prove.

Così deciso, in videoconferenza, il 24 maggio 2022

IL RELATORE

Gen. Ugo MARCHETTI

Il Segretario

Dott. Francesco Pantano

IL PRESIDENTE

Pres. Camillo TATOZZI